



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di **Tommaso Servetto**

Il 20-24 febbraio si svolgeranno le elezioni per individuare i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati che ci guiderà per il prossimo quadriennio.

Ho avuto modo di scorrere le liste dei candidati e confesso la mia difficoltà a sceglierne solo alcuni (se ne possono indicare solo 16) perché essendo tutte persone serie, capaci ed in buona parte anche amici non vorrei far torto a nessuno, ma non se ne possono votare 40!

Mi permetto di segnalare però il nome di Antonio Vallone perché non solo è serio, capace ed amico ma è una espressione del nostro studio e della nostra rivista.

Vallone conosce a fondo i problemi dell'avvocatura ed in particolare le problematiche che coinvolgono i giovani perché sono argo-

menti che, quasi giornalmente, vengono discussi nello studio e, sovente, trattati sulle righe di questo notiziario.

Oggi la maggioranza degli iscritti all'Ordine sono donne che devono necessariamente sacrificare la professione per far fronte ai gravosi impegni familiari in particolare se hanno bimbi piccoli.

Esiste un nutrito gruppo di iscritti al di sotto dei 30 anni che fanno fatica a sbarcare il lunario perché faticano ad acquisire clienti. I pochi che hanno sono perlopiù ammessi al patrocinio e lo Stato li paga a distanza di 3-4 anni dallo svolgimento dell'incarico.

La tutela della professione inizia con la tutela dei professionisti e sono costoro che principalmente vanno aiutati e tutelati.

Da anni peroro la causa, invano!, che i giovani siano esentati dal pagare la quota di iscrizione all'Ordine o che sia richiesta in maniera poco più che simbolica. Da anni sostengo che le giovani colleghe mamme abbiano la possibilità di recarsi in Tribunale con i loro bambini e che vi sia una struttura che li accudisce nel tempo necessario alla loro mamma a svolgere gli incombenzi. Qualcosa di recente è stato fatto ma è ancora poco.

Da anni sostengo che l'Ordine deve accordarsi con le Autorità Giudiziarie affinché ai più giovani, e non sempre ai più ricchi e titolati, siano affidate le curatele, le eredità giacenti, le amministrazioni di sostegno, organizzando turni come per le difese d'ufficio.

Sono certo che se Val-

ANNO XIII
N. 1 - FEBBRAIO 2023

■ Penale

- Botte al figlio gay **Pag. 2**
- Massime **Pag. 2**
- Reati tributari **Pag. 3**
- Massime **Pag. 3**

■ Civile

- Divorzio e mantenimento **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**

lone farà parte del nuovo Consiglio saprà sostenere le istanze dei giovani che già, quale componente e vice presidente dell'AIGA torinese, porta avanti da anni, come la tutela di tanti colleghi che quotidianamente faticano a svolgere la propria professione in maniera corretta e dignitosa districandosi tra una riforma e l'altra.

Ciò che più di ogni altra cosa mi sta a cuore è comunque il fatto che Vallone sia parte del co-

mitato di redazione della nostra rivista ed il voto a lui potrebbe anche significare un apprezzamento per il nostro lavoro al quale ci dedichiamo con passione ormai da 13 anni.

Vi assicuro che è un uomo di valore e di valori ma, a tutto concedere, mi insegnava mio nonno: "A l'è mej n'asu ch'am porta, che 'n caval ch'am campa 'n tera" (è meglio un asino che ti porta che un cavallo che ti getta a terra".

Miglioriamo la nostra professione

di **Antonio Vallone**

Sono anni difficili per la nostra professione e, purtroppo, le ricadute maggiori sono sulle spalle dei colleghi più giovani. La cartina al tornasole delle difficoltà è rappresentata nella persistente migrazione di colleghi verso altre occupazioni.

Insieme al gruppo "Professione 16.0" abbiamo riflettuto a lungo sulla necessità di fornire un supporto efficace a chi muove i primi passi nella professione e a chi, per qualsiasi motivo, stia attraversando un momento di difficoltà che si riflette sul sereno svolgimento della professione.

Per questo crediamo che sia molto importante proseguire con il supporto offerto dallo "sportello di ascolto" con il quale si mette al servizio dei colleghi la consolidata esperienza dei consiglieri. Allo stesso riteniamo fondamentale offrire formazione adeguata e qualificata ai giovani colleghi, soprattutto alla luce del corso del percorso di digitalizzazione delle procedure.

Ci proponiamo di fornire ai colleghi un aiuto organizzativo concreto (come il re-



perimento di soluzioni di coworking) e di facilitare la conciliazione dei ritmi vita-lavoro, che sono spesso un punto dolente per i giovani avvocati che devono far fronte ai carichi lavorativi e alle responsabilità familiari derivanti dalla paternità

e dalla maternità. In questa direzione intendiamo implementare il servizio della ludoteca interna al palazzo di Giustizia, inaugurata da pochi mesi.

Inoltre proseguiamo il lavoro svolto in tema di gratuito patrocinio perché è fondamentale che le richieste di liquidazioni delle parcelle vengano evase in tempi brevi e nella misura corrispondente al valore del lavoro svolto, che troppo spesso rischia, invece, di non essere riconosciuto.

La mia formazione di avvocato penalista, infine, mi porta a sottolineare l'importanza della tutela dei diritti dei detenuti e, sotto questo profilo, è indispensabile aggiornare le modalità di svolgimento dei colloqui in carcere, ampliando la possibilità di video colloqui con i propri assistiti.

Il gruppo di 16 colleghi di cui, con immenso orgoglio, faccio parte coniuga la maturità dei consiglieri hanno già sviluppato esperienza di lavoro consiliare e l'impegno dei più giovani che hanno messo a disposizione la loro professionalità per il futuro della nostra professione.

Botte al figlio gay: è più grave?

di Paolo Pavarini

(GUP Tribunale Milano 20.10.22)

Con una sentenza dello scorso ottobre, il GUP presso il Tribunale di Milano ha condannato una coppia di genitori rispettivamente alla pena di quattro anni e due anni di reclusione in quanto imputati: il padre del reato di lesioni aggravate dall'essere state commesse ai danni del figlio nonché per il fatto di averle arrecate per finalità di discriminazione; la madre per concorso in lesioni avendo omesso di intervenire affinché cessassero le violenze ai danni del figlio nonché per omissione di soccorso per non avergli prestato assistenza. Da quanto accertato la violenza del padre è stata causata dalla esplicita confessione del figlio della propria omosessualità. Il provvedimento descritto si caratterizza in quanto il giudice ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, a carico del solo padre l'aggravante della discriminazione razziale prevista dall'articolo 604 ter del codice penale. Per i non addetti ai lavori è utile precisare che detta circostanza aggravante non è soggetta alle normali regole di bilancia-

mento previste nel vigente sistema penale, bensì deve necessariamente essere ritenuta prevalente rispetto ad eventuali attenuanti ravvisabili nei fatti accertati (art. 604 ter comma 2 c.p.).

La scelta è stata giustificata con una motivazione piuttosto laconica: "non solo sono parse chiare le motivazioni della violenza, ma pure le modalità realizzative della stessa ne rivelano la connotazione ideologica: I colpi sferrati con crudeltà dall'imputato contro un minore indifeso accompagnati da insulti inequivocabilmente legati alla sfera sessuale lo testimoniano inequivocabilmente".

Tale decisione sembra, almeno a chi scrive, poco plausibile non solo perché i motivi dell'azione sono cosa diversa dalle finalità, ma soprattutto perché la base ideologica e l'orientamento sessuale non rientrano nelle aggettivazioni dell'odio previste dalla norma (...etnico, razziale, nazionale o religioso) tant'è che il famoso disegno di legge Zan, mai approvato dal Parlamento, prevedeva, appunto, un

ampliamento della portata dell'articolo 604 ter c.p. estendendone l'applicazione ai reati commessi "per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità" (art.3).

Trattasi dunque di vera e propria giurisprudenza creativa che non ha alcun riguardo a quel che il legislatore dice ma a ciò che al giudicante piacerebbe che dicesse.

Il caso in esame suggerisce tuttavia anche un altro tipo di riflessione che concerne l'opportunità della modifica legislativa descritta: un conto infatti è sanzionare modalità delittuose di esercitare la potestà genitoriale, altro è sindacare gli orientamenti ideali dei genitori e censurare gli indirizzi educativi impartiti ai figli la cui scelta rientra certamente tra i diritti di libertà riconosciuti alla famiglia.

In buona sostanza allo stato attuale censurare l'omosessualità del figlio non può essere considerato necessariamente più grave che tentare di impedirgli una qualsivoglia scelta sul proprio avvenire, in futuro...chissà?

Massime di Alessio Pergola

ILLEGITTIMA L'AUTOMATICA REVOCA DELLA PATENTE AL CUSTODE DEL VEICOLO CHE CIRCOLI ABUSIVAMENTE

Corte Costituzionale, sentenza 9 dicembre 2022 n. 242

Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione della disciplina in materia di revoca "automatica" della patente di guida al custode del veicolo sottoposto a sequestro, che circoli abusivamente (art. 213, co. 8, CDS), ne ha affermato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui dispone che "si applica", anziché "può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente, nel caso in premessa.

In altre parole, è stato ritenuto che la sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all'art. 213, comma 8, CdS.

Infatti, l'automatismo della revoca della patente preclude all'Autorità Amministrativa (Prefetto) ed al Giudice, in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, alla luce del caso concreto, impedendo di considerare l'effettiva gravità della violazione dei doveri di custodia e di calibrarne la sanzione.

Sulla scorta di quanto sopra, la Corte Costituzionale ha evidenziato come l'automatismo della revoca della patente, peraltro non giustificata da effettive ragioni di sicurezza legate alla circolazione (come negli altri casi di revoca), "può compromettere seriamente esigenze lavorative, personali e di relazioni sociali, potendo anche incidere sull'esercizio di diritti fondamentali".

Da ultimo, la Consulta ha mandato un messaggio al Legislatore, suggerendo la possibilità di regolare la flessibilità di questa sanzione accessoria, modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto.

Massime di Edda Quatraro Barbero

SUONA RIPETUTAMENTE IL CLACSON PER INFESTIDIRE IL VICINO: È MOLESTIA

Cass. pen., sez. I, sentenza n. 49268/2022

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica della condotta serbata da una donna che, in primo grado, è stata riconosciuta colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone per aver recato disturbo al suo vicino di casa, suonando ripetutamente, di giorno e di notte, per petulanza o altri biasimevoli motivi, il clacson della propria automobile in prossimità della sua abitazione.

Due le tesi avanzate in sede di ricorso: secondo la ricorrente, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica e, dunque, come un mero illecito amministrativo, ovvero, al più, come la meno grave ipotesi contravvenzionale di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".

La Corte di Cassazione ha disatteso entrambe le tesi difensive.

Più nel dettaglio, ha chiarito che in forza del principio di specialità, la condotta finalizzata ad arrecare disturbo o fastidio e a turbare la tranquillità altrui, non integra la generica trasgressione di una regola di condotta di guida prevista dal Codice della Strada, bensì il reato di "molestia o disturbo alle persone" che mira a preservare la quiete e la tranquillità del soggetto passivo, non essendo invece sussumibile nella più lieve contravvenzione di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" la quale,

per la sua integrazione, non richiede che il rumore sia posto in essere per petulanza o altro biasimevole motivo.

MESSAGGI WHATSAPP FOTOGRAFATI DAL TELEFONO CELLULARE SONO PROVA DOCUMENTALE

Cass. pen. n. sez. II, n. 39529/2022 del 19.10.2022

I messaggi whatsapp fotografati sul display del telefono cellulare prodotti nel procedimento penale senza che siano stati ritualmente estratti dal dispositivo facendone la copia forense sono utilizzabili ai fini della decisione?

La Suprema Corte ha risposto di sì. Nel caso di specie, l'imputato aveva utilizzato la carta bancomat della persona offesa senza esserne autorizzato e, anche sulla base di messaggi whatsapp ritenuti utilizzabili, veniva condannato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

La Suprema Corte ha confermato la condanna statuendo che i messaggi whatsapp conservati nella memoria del cellulare hanno natura di documenti e, in quanto tali, possono essere acquisiti ed utilizzati nel procedimento penale mediante mera riproduzione fotografica, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella sull'acquisizione di corrispondenza. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il testo di un messaggio sms, fotografato dalla polizia giudiziaria sul display del dispositivo su cui esso è pervenuto, ha natura di documento la cui corrispondenza all'originale è garantita dalla qualifica dell'agente che effettua la riproduzione e, pertanto, è utilizzabile anche se l'apparecchio non è stato sequestrato.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Quatraro Barbero - Flavio Campagna
Marino Careglio - Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Antonio Vallone
Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Libertà di prova nei reati tributari

A cura di **Giulia Elena Mondino**

Cass. pen., Sez. III, 23.9.2022, n. 42614

La Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla inapplicabilità delle limitazioni probatorie tributarie in sede penale, ribadendo la piena ammissibilità della testimonianza per provare i pagamenti, ai fini della determinazione dei ricavi e, quindi, dell'imposta evasa nei reati fiscali.

Nel caso di specie, la Corte ritiene così decisiva la testimonianza del commercialista della società ai fini della prova dei costi deducibili, anche ove non documentabili, rammentando che, a differenza dell'ordinamento tributario e civilistico, nessuna limitazione è prevista al riguardo dalla legge processuale penale.

Viene pertanto riaffermata l'autonomia dell'accertamento penale rispetto alle valutazioni delle autorità fiscali, il cui giudizio è regolato da presunzioni e limitazioni pro-

batorie inapplicabili al processo penale.

La verifica del giudice penale, in particolare, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario" (Cass. pen., Sez. III, 17.5.2022, n. 32027). Le presunzioni legali che caratterizzano l'accertamento tributario assumono infatti nel processo penale mero valore indiziario, dovendo trovare riscontro in altre prove ovvero indizi, che siano, secondo le regole probatorie vigenti nell'ordinamento penale, gravi, precisi e concordanti.

Tali differenze di accertamento riflettono le diverse finalità dei due procedimenti, ove "quello tributario mira al recupero

del quantum evaso, mentre quello penale è diretto ad accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità o meno della condotta illecita all'imputato, ergo la sua colpevolezza e sanzionabilità" (Cass. pen., Sez. III, 3.11.2020, n. 36915).

La ripartizione dell'onere probatorio vigente nel processo penale, costituzionalmente imposta, prevede che l'accusa debba provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Ne consegue che, tra l'altro, nessuna valenza probatoria può assumere, in sede penale, il silenzio serbato dal contribuente in ordine a circostanze emerse a suo carico, la cui rilevanza è dunque eventualmente circoscritta all'accertamento fiscale, in applicazione delle presunzioni legali ivi previste (sul punto, v., ex multis, Cass. pen., n. 32027/2022).

Massime di Alessio Pergola

FUGA DA SINISTRO STRADALE E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Corte di Cassazione sez. IV penale, sentenza 19 ottobre 2022, n. 39474

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio – per non essere il fatto punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. - la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna, che confermava la pronuncia, di primo grado, di condanna per un motociclista, ritenuto responsabile del reato di fuga da sinistro stradale ex art. 189, co. 6, Codice della Strada.

Il caso concreto riguardava la condotta di un soggetto che, ponendosi alla guida del proprio motoveicolo, non rispettava le regole inerenti al diritto di precedenza nella circolazione stradale, urtava un pedone che si stava accingendo a superare l'attraversamento pedonale e si allontanava dal luogo del fatto, per un breve lasso di tempo.

In particolare, l'autore del fatto – trascorso un tempo "molto breve" dal proprio allontanamento dal luogo dell'urto – ritornava sui propri passi, prestando assistenza alla persona offesa, accompagnandola in ospedale ed attivandosi per il suo integrale risarcimento, per mezzo della compagnia assicurativa.

A parere della Suprema Corte, il ricorrente va assolto dal reato di fuga ex art. 189, co. 6, CDS, ai sensi dell'art. 131 bis, dovendosi il fatto considerare tenue e, dunque, di particolare tenuità.

Quanto sopra, in considerazione della sua "condotta positiva" successiva al primo allontanamento, così come emersa nella ricostruzione dei fatti, essendo il fatto "di minima offensività, non abituale" e trattandosi l'imputato di soggetto incensurato e, dunque, con valutazione prognostica positiva in ordine alle sue future condotte.

L'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto è stato ribadito, peraltro, da altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 15/11/2022) 20/12/2022, n. 48229) che, in un caso simile, ha fatto applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. all'ipotesi di scontro tra veicoli, con violazione delle regole in materia di precedenza stradale.

CALO DI TENSIONE: IL GESTORE È TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

di **Cristina Zaccaria**

(Corte U.E. sentenza 24 novembre 2022 – Causa C. 691/21)

Con la pronuncia indicata la Corte ha fornito importanti precisazioni in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti nel caso in cui la rete elettrica abbia delle variazioni di tensione sia nel caso di sovraccarico sia nell'ipotesi di calo.

Partendo dal fatto che nella direttiva europea 85/374 l'energia elettrica è definita prodotto, la Corte ha ritenuto che il gestore dell'energia elettrica debba essere considerato un produttore.

Il gestore dell'energia elettrica infatti non si limita alla consegna di un prodotto finito ma partecipa al ciclo di produzione modificandone una delle sue caratteristiche cioè la tensione.

Tenuto conto di tale particolarità al gestore di energia elettrica, al pari di ogni altro produttore, devono applicarsi le regole dell'Unione Europea e di conseguenza quelle adottate dallo Stato di appartenenza, in materia di responsabilità per danni da prodotto difettoso.

Pertanto l'utente che, in conseguenza delle variazioni di tensione dell'energia elettrica, avrà subito un danno ben potrà richiedere al gestore il ristoro delle perdite subite.

Massime

di **Roberto Giordano**

ANIMALI DOMESTICI: ABBANDONARE UN CUCCIOLO È REATO

Cass., sez. III., 8 novembre 2022 n. 537/23

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il reato di abbandono di animali non richiede la ricorrenza di situazioni estreme quali la malnutrizione dell'animale ovvero uno stato di salute gravemente compromesso, in quanto rilevano tutte le condotte che siano idonee a recare all'animale sofferenze psicofisiche.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato di abbandono di animali nella condotta dell'imputato che aveva lasciato un cucciolo di cane da solo chiuso in un garage.

Il Supremo Collegio ha infatti evidenziato che il cucciolo si trovava rinchiuso in una gabbia di circa un metro quadrato, peraltro ingombrata anche da altri oggetti e il garage in questione risultava scarsamente illuminato e arieggiato e obbligava l'animale a vivere in mezzo alle proprie deiezioni: si tratta di circostanze che hanno certamente recato al cucciolo quei patimenti e sofferenze che il reato in questione intende punire.

Tale orientamento era stato recentemente ribadito anche in un altro caso in cui un cucciolo di cane era stato abbandonato davanti alle porte di un canile.

Sebbene l'imputato si fosse difeso sostenendo che il suo interesse e la sua cura mostrata nei confronti dei cuccioli si dovesse desumere proprio dal fatto di aver lasciato i suddetti animalletti davanti alla porta di un canile, luogo deputato a prendersi cura di loro, la Suprema Corte ha respinto tale tesi specificando che non importa il luogo in cui materialmente vengono lasciati gli animali e a maggior ragione se cuccioli di cane: si tratta infatti di animali che, già per loro natura, soffrono l'eventuale allontanamento forzato dai propri padroni e che quando sono cuccioli richiedono un livello di cura, attenzione e affetto maggiori.

Il proprietario dei cuccioli, pertanto, è tenuto a verificare che la struttura del canile possa occuparsi di loro e li accetti formalmente, poiché in caso contrario si integra il reato di abbandono di animali.

L'OMICIDIO PER MANCATO PAGAMENTO CANONE È AGGRAVATO DAI FUTILI MOTIVI

Cass., sez. I., 2 gennaio 2023 n. 4

Con il provvedimento in questione, la Suprema Corte ha affrontato il concetto di futili motivi per cui è previsto un aggravamento di pena.

Secondo la Corte, infatti, il giudizio da operare riguarda l'atteggiamento mostrato dal reo rispetto al reato stesso che deve essere tale da meritare una maggiore riprovevolezza.

Si può parlare di futilità, pertanto, quando vi è un'evidente sproporzione tra la tipologia di reato commesso e i motivi che ne hanno sorretto la commissione.

Nel caso di specie si trattava del proprietario di un immobile che aveva sparato al proprio inquilino a seguito di un diverbio scaturito dall'accusa di non aver pagato alcuni canoni di locazione.

La Corte ha rilevato che vi fosse un'elevata sproporzione fra i motivi di astio covati dall'imputato e il gesto che si era determinato a compiere e che pertanto potesse ritenersi assolutamente sussistente l'aggravamento di pena previsto in caso di futili motivi.

La Corte ha altresì chiarito che il giudizio di futilità non possa essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di poterne definire i contorni, bensì a tutti gli elementi concreti della vicenda, fra cui il contesto sociale, il momento del fatto criminoso e i fattori ambientali che possono aver condizionato la realizzazione.

Divorzio: quando va restituito il mantenimento

a cura di Chiara Cogno

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 8/11/2022 n. 32914

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 11/01/2023 n. 477

Con la sentenza 32914 le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato che l'assegno di separazione o divorzio versato al coniuge (o ex coniuge) debba essere restituito in assenza dei presupposti del diritto al mantenimento ab origine; per esempio, perché mancava lo stato di bisogno o in caso di addebito. Al contrario, il diritto di ripetere le somme non sorge nel caso di semplice riduzione del contributo. In ogni caso, precisa la Cassazione, la restituzione opera sempre che l'assegno non ecceda la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, e la somma possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata.

La Cassazione ha dunque respinto il ricorso di una donna che era stata condannata dalla Corte d'Appello alla restituzione delle somme percepite dall'ex coniuge, ritenendo che sin dalla richiesta non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento.

In particolare, alle Sezioni Unite è stato chiesto di chiarire due questioni: a) la sussistenza o meno di un principio generale di

irripetibilità delle statuzioni economiche in sede di giudizio di separazione e divorzio (in relazione ai coniugi ed ai figli); b) la natura alimentare (in tutto o in parte) o paralimentare dell'assegno di mantenimento e la irripetibilità della prestazione di alimenti.

Chiarisce la Suprema Corte che non esiste nell'ordinamento una disposizione che sancisca la irripetibilità dell'assegno alimentare provvisoriamente disposto a favore dell'alimentando.

Tuttavia, occorre anche dare il giusto rilievo alle esigenze "equitative-solidaristiche" che trovano sede nella famiglia.

Non si può dunque dettare una regola di automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, ma piuttosto di operare un necessario bilanciamento a tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto. Si deve infatti ragionevolmente presumere che le maggiori somme versate siano state comunque consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole.

La Corte non arriva però a definire l'entità di questa somma, necessariamente modesta, ma che

non essendo stata fissata in maniera rigida dal Legislatore richiede una valutazione personalizzata da parte del giudice di merito, considerate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica.

In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto:

in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:

a) opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;

b) non opera la piena ripetibilità delle prestazioni economiche, sia se si procede solo ad una rivalutazione delle condizioni economiche del soggetto obbligato alla prestazione, sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc (sin dalla presentazione della domanda), dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: RICONOSCIUTO ALLA FIGLIA CHE STUDIA FUORI SEDE MA REVOCATO ALLA FIGLIA ULTRAQUARANTENNE

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 15 dicembre 2022 n. 36824

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 10 gennaio 2023 n. 358

Con la prima pronuncia la Corte di Cassazione precisa che alla figlia, costretta a vivere fuori sede per intollerabilità della convivenza con i genitori, deve essere riconosciuto un mantenimento per i suoi studi universitari. Correttamente il Tribunale aveva verificato che, non solo i genitori potevano permettersi tale onere, ma il fratello maggiore era stato mantenuto durante tutti gli studi universitari. Negare questa opportunità sarebbe stato un atto ingiustificato di discriminazione.

Con l'ordinanza n. 358/2023 la Corte di Cassazione dispone invece la revoca dell'assegno di mantenimento alla figlia naturale ultraquarantenne. La vicenda vede coinvolto un padre che non aveva provveduto al mantenimento della figlia quando era piccola, visto che il rapporto di filiazione veniva accertato solo al compimento dei 36 anni, ma da quel momento lo stesso ha saldato il pregresso con la madre della ragazza.

In precedenza, la Suprema Corte si era già pronunciata sul punto, revocando il mantenimento alla figlia trentacinquenne disoccupata ma che non era affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa (Cass. Civ. n. 22314/2017). Con la sentenza n. 5883/2018 la Suprema Corte aveva poi precisato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

Da ultimo, nella sentenza n. 17183/2020 la Corte ha ribadito che la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne, ormai divenuto adulto, provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

Nel caso di specie, era stato dimostrato che il padre aveva assolto al suo obbligo di mantenimento, avendo provveduto peraltro a versare alla madre quanto dovuto per il periodo pregresso al riconoscimento. Per contro, la figlia, ultraquarantenne, non si era mai impegnata nella costruzione di un suo progetto formativo e lavorativo. Pertanto, sulla base del consolidato insegnamento giurisprudenziale appena richiamato, l'assegno di mantenimento deve essere revocato.

Con l'ordinanza n. 477/2023 la Corte di Cassazione, richiamando l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, ribadisce

che il mantenimento deve essere restituito se fin dall'inizio non sussistono i presupposti per il suo riconoscimento.

Massime di Cristina Zaccaria

SE IL RICHIEDENTE È L'AVVOCATO, LE SPESE LEGALI NON SI LIQUIDANO

Giudice di Pace di Torino, Sentenza 9 febbraio 2022

Con la pronuncia in commento il Giudice di Pace di Torino, accogliendo la domanda di un avvocato che lamentava il mancato pagamento del compenso da parte di una sua assistita, condannava quest'ultima ad adempiere in conformità a quanto liquidato dal Consiglio dell'Ordine al professionista.

Sulle spese legali del giudizio, che di regola seguono la soccombenza, il Giudice di Pace, ricorrendo al concetto di equità, stimava equo non liquidare alcunché a favore della parte vittoriosa.

L'unico criterio indicato a tal fine dal Giudice di Pace è l'aver considerato "la personalità delle parti".

Orbene, nel caso in esame, l'assistita dell'avvocato, citata in giudizio dal legale, non si è presentata e il processo civile avanti il Giudice di Pace si è svolto in sua assenza di talché si può dedurre che il Giudice di Pace non fosse in possesso di alcun elemento per valutarne la personalità...

E allora la personalità dell'avvocato - intesa come ruolo professionale in generale - che è stata il fulcro della decisione, non può non essere che di ispirazione strettamente manzoniana!

Del resto, sarebbe sicuramente più triste pensare che la liquidazione delle spese di soccombenza, in un Paese di diritto, anche qualora si ricorra al concetto di equità, possa essere pronunciata solo a favore della parte la personalità della quale sia simpatica o degna... al Giudicante.